



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza

Piazza IV Novembre

Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818

P.Iva e Codice Fiscale 00460580244

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 33 Del 16-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VELO D'ASTICO E LE FORZE DELL'ORDINE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI ARSIERO PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di marzo alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ROSSI GIORDANO	Sindaco	Presente
LORENZATO CHIARA	Vice Sindaco	Presente
CERI ANTONELLA	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza ROSSI GIORDANO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA VIZZI CARMELA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VELO D'ASTICO E LE FORZE DELL'ORDINE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI ARSIERO PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, che vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici e che esclude da tale divieto “le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine”;

VISTO l'art.43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, secondo cui “al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, che dispone:“1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali e di rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predisporre, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decret

o
”;

VISTO l'art.58, comma 2, del medesimo decreto, in base al quale“ ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio e di controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche



quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000

VISTO l'art.54 del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, che prevede che “nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.”;

VISTA la nota del Comandante della Stazione Carabinieri di Arsiero del 07/11/2016 pervenuta al prot.8090 con la quale si chiede di voler autorizzare l'assegnazione di userid e password per la consultazione in via telematica, ai soli fini istituzionali, della banca dati anagrafica del Comune;

CONSIDERATO che tali collegamenti sono finalizzati alla tempestiva consultazione dei dati anagrafici necessari per far fronte ad esigenze di indagine giudiziarie e consentono un risparmio nell'impiego del personale sia del Comune che dell'Arma dei Carabinieri;

SENTITA al riguardo la software-house fornitrice dei sistemi informatici con cui viene gestita la banca dati anagrafica comunale, che ha confermato la fattibilità del collegamento richiesto;

VISTO l'articolo 62 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.L.18 Ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

RITENUTO, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, di aderire alla richiesta, approvando lo schema di convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n.445, stante l'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art.37 DPR 30/5/1989 N.223 il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;



DATO ATTO che al momento non risulta esistere alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la Previsione dell'art.54 del D.Lgs.n.196/2003 sopracitato), e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy;

VISTO il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno (in www.servizidemografici.interno.it), secondo cui “nelle more (dell'adozione delle ‘convenzioni tipo’, da approvarsi sentito il Garante, ai sensi del citato art.54 del decreto legislativo n. 196/2003)”, debbono trovare applicazione le “disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art.37 del D.P.R. n.223/1989, nonché dall'art.2 della legge n.63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali”;

VISTO il parere n.33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che “la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine”, ritenendo come “la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R.223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali”;

RITENUTA, pertanto, l'ammissibilità, in linea generale, della consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, nel rispetto delle condizioni su esposte e da quelle ulteriori previste dalle norme vigenti, tra cui la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti e della motivazione di pubblica utilità da essi perseguita; la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati; l'individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura abilitata all'accesso dei dati; il divieto di riproduzione dei dati anagrafici ed il loro utilizzo per fini diversi da quelli d'istituto;

RITENUTO, conseguentemente, nelle more dell'approvazione della convenzione-tipo da parte del Ministero competente, di definire le linee guida cui attenersi ai fini della stipulazione delle singole convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, incorporate in apposito schema;

VISTO lo schema della convenzione di cui trattasi, e ravvisatane la conformità alla disciplina anzidetta;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

DATO ATTO che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art.49 del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 dal Responsabile del Servizio Segreteria, sulla regolarità tecnica;



VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in parte narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare lo schema di convenzione con le forze dell'ordine per la consultazione dell'anagrafe on-line, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e che sarà sottoscritta dal Responsabile dell'Area Affari Generali Servizi al Cittadino, cui afferisce l'ufficio Servizi Demografici, in qualità di responsabile del trattamento dei dati;
2. di precisare che, preliminarmente all'attivazione della consultazione on-line, l'autorità di pubblica sicurezza che sottoscrive la convenzione comunicherà le generalità delle persone che saranno abilitate all'accesso ai sensi dell'art.37 del DPR 223/1989, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall'all. B del D.Lgs.n.196/2003. Detta comunicazione avverrà mediante compilazione del modello di comunicazione costituente parte integrante della Convenzione;
3. di dare atto che la convenzione dovrà essere pubblicata nel sito internet comunale ai sensi del D.Lgs.33/2013 in "Amministrazione trasparente";
4. di trasmettere alla competente Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, copia del presente atto;
5. di attribuire alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/00, con separata votazione unanime resa separatamente per alzata di mano.



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIO CULTURALI

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole**

Data 10-03-17

SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **Favorevole**

Data 13-03-17



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ROSSI GIORDANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li, 21.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 16-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

Copia conforme all'originale.

Velo d'Astico, li 21.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA
